N. R.G. 3754/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Manuela FARINI PRESIDENTE

dr.ssa Liliana GUZZO GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

A, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti e , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Santa Croce n. 54/b, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia - Mestre, via Filiasi n. 57, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

E CONTRO

C e D rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti e , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia - Mestre, via Filiasi n. 57, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35719

"Nel merito, accertato e dichiarato che nel bilancio finale di liquidazione della E è stata illegittimamente assegnata ai soci la somma di euro 2.116,41.= che, invece, avrebbe dovuto essere corrisposta all'attore, creditore sociale, quale acconto sul maggior importo a lui complessivamente dovuto sulla base della sentenza n. 830/2009 del Tribunale di Treviso, per l'effetto, condannare *ex* art. 2495 comma 2 cc B , D e C a pagare al geom. A la somma suindicata in via solidale tra di loro, ovvero nella misura di un terzo ciascuno. Nel merito, in ogni caso, accertato e dichiarato che il mancato pagamento del credito professionale dell'attore è dipeso da fatto e colpa della liquidatrice della E , consistente nell'avere omesso di iscrivere nei bilanci della società tra le passività il debito verso l'attore, nell'aver portato a termine le operazioni di liquidazione della società e nell'aver chiesto e ottenuto la cancellazione della stessa dal registro delle imprese senza attendere la conclusione della causa civile n. 1119/05 R.G., pendente avanti al Tribunale di Treviso, in ogni caso per avere agito con negligenza, imperizia e inosservanza delle norme di legge e statutarie in materia di contabilità e di gestione societaria, per l'effetto, condannare *ex* art. 2495 comma 2 cc, la signora B a risarcire il danno patrimoniale causato all'attore geom. A , consistente nel mancato pagamento delle somme dovute in forza della sentenza di condanna n. 830/2009 del Tribunale di Treviso che si riepilogano come segue: euro 14.590,00.= per competenze professionali, euro 583,60.= per contributo previdenziale integrativo del 4 %, euro 3.338,19.= per IVA del 22 %, euro 4.550,00.= per diritti ed onorari di avvocato, euro 182,00.= per contributo previdenziale integrativo del 4 %, euro 1.041,04.= per IVA del 2 %, euro 201,00.= per anticipazioni ed euro 453,00.= per rivalsa dell'imposta di registro e così complessivamente euro 24.939,73.=, ovvero la diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche mediante valutazione equitativa. Con gli interessi legali dal dovuto sino al saldo e la rifusione delle spese e del compenso legale. In via istruttoria, come da memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 2) cpc".

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI C e D :

"Respingersi poiché infondate le domande tutte svolte nei confronti degli odierni convenuti e dichiararsi, per l'effetto, che nulla è dovuto da D e C .

Con vittoria di spese ed onorari di lite. In via istruttoria come da memorie *ex* art. 183 comma 6 nn. 2) e 3) cpc".

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI B :

"Respingersi per le causali di cui in premesse, le domande tutte svolte nei confronti dell'odierna convenuta B poiché prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35789

Con vittoria di spese ed onorari di lite. In via istruttoria come da memorie *ex* art. 183 comma 6 nn. 2) e 3) cpc".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 15.4.2014, regolarmente notificato, A , affermando di essere creditore per la somma di euro 14.590,00.=, oltre accessori, nei confronti di E , avendo svolto prestazioni professionali in favore della società, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Treviso del 27.4.2009, a seguito di citazione notificata alla società medesima il 12.2.2005, ha lamentato come la debitrice, nel corso del giudizio rammentato, sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese il 2.10.2008, senza che la liquidatrice B avesse provveduto a soddisfare il credito indicato.

Dopo avere rammentato che, al momento della chiusura della liquidazione, la società debitrice sarebbe stata costituita dalla stessa liquidatrice e dagli altri soci D e C , A ha rappresentato che l'attivo sociale residuo, pari ad euro 2.116,41.= e costituito da un credito IVA relativo all'anno 2007, sarebbe stato assegnato agli stessi soci quale rimborso di versamenti in conto capitale. In riferimento a detta distribuzione dell'utile, l'attore, convenendo in giudizio D e C oltre che B , ha chiesto la condanna degli stessi, in qualità di soci di E , al pagamento del proprio credito, nei limiti di quanto da ciascuno ricevuto.

Peraltro, l'attore ha affermato anche la responsabilità della liquidatrice per avere disposto la cancellazione della società senza aver soddisfatto il credito, aggravato dalle spese relative al giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso, ed avendo la liquidatrice certa conoscenza della pendenza creditoria medesima, sebbene mai annotata nelle scritture contabili dell'impresa e neppure mai citata negli atti della società tra cui il contratto con cui la B avrebbe ceduto a certa F il patrimonio aziendale, falsamente affermando, in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione, l'insussistenza di qualsivoglia pendenza debitoria.

A detta dell'attore, la liquidatrice in tale contesto avrebbe dovuto chiedere ai soci di eseguire versamenti per far fronte alla pendenza debitoria in questione, versamenti eseguiti, invece per il pagamento di altri e diversi creditori, non potendosi così affermare che l'attivo finale di liquidazione non sarebbe comunque stato sufficiente per soddisfare il credito oggetto di lite, sussistendo tra l'altro l'obbligo prudenziale di accantonare diligentemente somma sufficiente in attesa della pronuncia giudiziale con cui A è stato riconosciuto creditore della società.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35719

Sotto questo profilo, l'attore, convenendo in giudizio B , in qualità di liquidatrice di E , ha concluso chiedendo la condanna della stessa al risarcimento del danno consistente nel credito non soddisfatto, oltre accessori ed oltre le spese legali inutilmente sostenute per ottenere la sentenza del Tribunale di Treviso.

Costituendosi in giudizio, i soci di E , D e C hanno negato qualsivoglia loro responsabilità patrimoniale, in quanto il presupposto della stessa sarebbe costituito dall'effettiva e concreta riscossione delle somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, riscossione, tuttavia, mai intervenuta, in quanto il credito IVA residuo sarebbe stato compensato con il maggiore controcredito vantato dall'agenzia delle entrate.

A sua volta, B ha proposto difese identiche a quelle degli altri convenuti rispetto la domanda attorea fondata sulla responsabilità dei soci per quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. In riferimento all'azione di responsabilità quale liquidatrice, la convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio vantato, decorrendo la prescrizione medesima dall'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese, risalente al 2.10.2008, ed essendo stato l'atto di citazione notificato nell'aprile del 2014.

Nel merito, la convenuta ha negato la propria responsabilità, assumendo di non aver cancellato la società con l'intento di sottrarre la debitrice al pagamento, posto che la pretesa di A non sarebbe stata inserita in contabilità in quanto non ritenuta di pertinenza della società, vista la sua contestazione giudiziale.

Inoltre, la liquidatrice ha fatto presente che, dall'esame del bilancio finale di liquidazione, oltre che dei precedenti bilanci, sarebbe risultata un situazione di mancanza di qualsivoglia risorsa necessaria per poter procedere al pagamento del dovuto, non essendo imputabile detta situazione patrimoniale alla stessa convenuta che, così, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta ai suoi danni.

E' indubbio che l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, ai sensi degli artt. 2489 comma 2 cc e 2495 comma 2 cc, può essere avanzata da parte dei creditori asseritamente danneggiati solo ove sia dimostrata la responsabilità aquiliana gravante in capo al soggetto che impersoni l'organo sociale, posto che tra il creditore danneggiato ed il liquidatore non sussiste vincolo obbligatorio alcuno, rappresentando la violazione dei doveri gestori imposti dalla legge solo l'espressione dell'antigiuridicità della condotta che si assuma lesiva dei diritti del creditore medesimo e, come tale, foriera di danno. Infatti, il già citato art. 2489 cc, nel prevedere che i liquidatori debbano adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, richiama le norme in tema di responsabilità degli amministratori, norma generale a cui

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2579 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35779

deve essere informata la specifica disciplina prevista dall'art. 2495 comma 2 cc in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, di modo che l'azione di responsabilità esercitata dai creditori per il danno direttamente da essi subito sarà sottoposta alla disciplina di cui all'art. 2394 cc che, inequivocabilmente, esprime una ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Consegue che, al fine di ritenere fondata la domanda risarcitoria del creditore che assuma di essere stato danneggiato nella riscossione del proprio credito dal comportamento illecito del liquidatore, si dovrà dare contezza della condotta antigiuridica, consistente nella violazione da parte dello stesso dei doveri impostigli dalla legge o dallo statuto, si dovrà provare l'imputazione, quantomeno a titolo di colpa, di detta condotta, si dovrà dimostrare l'esistenza del danno e, quindi, il nesso causale tra il pregiudizio sopportato e la violazione imputata al liquidatore medesimo. Peraltro, il richiamo generale operato dall'art. 2489 cc alla disciplina della responsabilità degli amministratori e, quindi, alla disciplina di cui all'art. 2394 cc, comporta che, rispetto ai creditori sociali ed al loro interesse di essere soddisfatti anche ove la società sia in fase di liquidazione, impone ai liquidatori l'osservanza dei doveri inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, subendo pregiudizio i creditori medesimi in ragione del fatto che i liquidatori, con il loro comportamento colposo, non abbiano preservato detto patrimonio, così rendendolo incapiente al fine di soddisfare le pretese vantate verso la società.

Consegue che la prescrizione della pretesa risarcitoria, ovviamente quinquennale in forza del disposto dell'art. 2949 comma 2 cc, deve reputarsi decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità dell'insufficienza del patrimonio sociale al fine di soddisfare il creditore e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione che può verificarsi sia nel corso della liquidazione, sia e comunque al più tardi al momento della chiusura della liquidazione medesima, con il deposito del bilancio finale da cui risulti detta insufficienza e con la cancellazione della società dal registro delle imprese che comporta il venire meno della responsabilità patrimoniale della società verso i terzi. Infatti, è da tale momento che i creditori sono in condizione, al più tardi, di apprendere che l'attività liquidatoria ha determinato la carenza di patrimonio su cui il creditore medesimo avrebbe potuto soddisfare in tutto o in parte la sua pretesa.

Nel caso di specie, risulta pacificamente in atti che la liquidatrice B , dopo l'approvazione del 29.1.2008 (doc. n. 23 di fascicolo attoreo) ha depositato il bilancio finale di liquidazione presso la Camera di Commercio in data 2.10.2008 (doc. n. 20 di fascicolo attoreo) e in pari data il registro delle imprese ha provveduto a cancellare la società (doc. n. 8 di fascicolo attoreo).

Ebbene, dal bilancio finale di liquidazione risulta che la liquidatrice ha rilevato un attivo sociale di euro 2.116,41.=, costituito unicamente da crediti tributari IVA relativi all'anno 2007, e un

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35719

passivo di euro 1.689,68.=, costituito sostanzialmente dai costi da sostenere per la cancellazione della società, con conseguente situazione patrimoniale ampiamente insufficiente a soddisfare la pretesa creditoria dell'attore. Inoltre, il liquidatore, nella relazione accompagnatoria del bilancio, risulta avere proposto di assegnare l'attivo indicato per compensare i soci del rimborso di parte dei versamenti dagli stessi fatti in conto capitale, con ciò avendo lo scopo di accelerare le operazioni di chiusura, chiusura definitivamente intervenuta con la cancellazione dal registro delle imprese della società.

È dunque dal deposito presso il registro delle imprese del bilancio finale di liquidazione e dalla iscrizione della cancellazione della società che per A si è avuta, al più tardi, l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza del patrimonio sociale al fine di soddisfare il proprio credito.

L'atto di citazione è stato portato alla notificazione in data 17.4.2014, con la conseguenza dell'irrimediabile integrazione della prescrizione quinquennale, decorrente dal 2.10.2008.

Inoltre, non ha pregnanza alcuna il rilievo secondo cui la liquidatrice avrebbe riconosciuto il proprio debito in data 1.10.2009, dinanzi al Tribunale di Treviso e nel contesto del procedimento per l'apertura della procedura concorsuale ai danni di E il cui esito è stato il rigetto del ricorso per fallimento proposto dall'odierno attore.

Infatti, in tale udienza prefallimentare (doc. n. 14 di fascicolo attoreo) B non ha affatto riconosciuto il proprio personale debito risarcitorio oggetto di contesa, ma ha per l'ennesima volta negato che il credito professionale di A potesse essere imputato alla società.

Consegue che la pretesa risarcitoria fatta valere dall'attore nei confronti della liquidatrice B deve essere rigettata in quanto prescritta.

La domanda che l'attore ha svolto nei confronti dei soci di E si fonda sull'assunto che B, C e D abbiano ricevuto la somma già richiamata di euro 2.116,41.= e costituente credito IVA della società a soddisfazione del rimborso dei versamenti in conto capitale, circostanza che, come detto, obiettivamente risulta dagli atti relativi all'approvazione del bilancio finale di liquidazione e relativo piano di riparto, con ciò essendo responsabili i soci di quanto dovuto dalla società al creditore nei limiti del riscosso in base al bilancio finale. Nella sostanza, i soci di E hanno ricevuto la cessione del credito IVA vantato dalla società, senza che detta cessione, giustificata dall'affermato diritto dei soci ad ottenere il rimborso dei versamenti in conto capitale, abbia in sé comportato riscossione di alcuna somma.

In atti, infatti, manca la prova di detta riscossione, dovendosi considerare, peraltro, che parti convenute hanno prodotto documentazione da cui risulta che, in data 10.6.2009, e quindi

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 357f9

successivamente alla cessione del credito erariale ai soci, l'Agenzia delle Entrate di Treviso ha comunicato la sussistenza di pendenze debitorie per imposte per un totale di euro 12.515,24.= e conseguente compensazione con i crediti IVA della società.

In definitiva, anche detta ulteriore domanda proposta da A nei confronti dei soci di E deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande tutte proposte dall'attore A nei confronti dei convenuti B, C e D;
2. condanna l'attore A a pagare in favore dei convenuti C e D le spese di lite che si liquidano in euro 1.985,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3. condanna l'attore A a pagare in favore della convenuta B le spese di lite che si liquidano in euro 4.835,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, 8 marzo 2016

Il Presidente
Dr.ssa Manuela Farini

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35719